



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

CORPO POLIZIA LOCALE

Unità Operativa Semplice Sicurezza Viabilistica

Ordinanze Traffico e Segnaletica

3835

14 OTT 2008

Prot.n. 0040321

del _____

Oggetto: Ordinanza di estensione della Zona a Traffico Limitato di via San Gregorio a tutti i giorni e le ore della settimana.

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con ordinanza n. 33680 del 11/07/2001 è stato adottato un unico atto di disciplina della Zona a Traffico Limitato riguardante le seguenti vie e piazze: Santa Maria (ad eccezione del collegamento Bramante /Montebello / Cavallotti), Cavour, Dell'Assunta, Sant'Antonio, San Giovanni, Milano, Tettamanti, Don Minzoni (da via Rosmini a via Milano), Bonsignori, Cardinal Tosi (da piazza San Giovanni a via Roma) e in via San Gregorio, limitatamente ai giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 24,00 e nei giorni di Sabato dalle ore 14,00 alle ore 02,00 e che con ordinanza n. 39184 del 16/06/2008, è stata estesa la Zona a Traffico Limitato alla via Roma, nel tratto da piazza Trento e Trieste a via Cardinal Tosi;
- RILEVATO** che la limitazione della ZTL in via San Gregorio ai soli giorni festivi e al Sabato pomeriggio crea incertezza e disagi agli utenti della strada;
- VISTA** la delibera di Giunta comunale n. 515 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto "Estensione della Zona a Traffico Limitato di via San Gregorio a tutti i giorni e le ore della settimana";
- VISTI** gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada;
- VISTO** il DPR16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.

ORDINA

- 1) è estesa la Zona a Traffico Limitato di via San Gregorio a tutti i giorni e le ore della settimana;
- 2) la circolazione nella suddetta via è disciplinata come segue:
 - a) divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore;
 - b) sono esonerati dal divieto di cui al punto a) i seguenti veicoli:

Con autorizzazione:

- residenti e titolari di posti auto nelle proprietà all'interno del tratto in oggetto della via San Gregorio (annuale solo transito);
- residenti, titolari ed addetti di attività che non dispongono del posto auto all'interno della proprietà sita nel tratto in oggetto di via San Gregorio (annuale transito e sosta per carico e scarico limitatamente a un veicolo per volta per ogni nucleo familiare o attività e per un tempo massimo di 15 minuti nelle apposite aree);
- artigiani ed imprese chiamati a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno del tratto in oggetto della via San Gregorio (temporanea al transito ed eventualmente alla sosta nelle apposite aree).

Senza autorizzazione:

- veicoli di società esercenti servizi di pubblica utilità per intervento all'interno del tratto in oggetto di via San Gregorio (A.Ge.S.P., ENEL, TELECOM....);
 - veicoli adibiti a pubblico servizio (TAXI e NCC) esclusivamente per le operazioni di prelievo e accompagnamento persone nel tratto in oggetto di via San Gregorio;
 - veicoli dei corpi di vigilanza per servizio all'interno del tratto in oggetto della via San Gregorio;
 - veicoli delle Forze dell'Ordine;
 - mezzi di soccorso;
 - veicoli delle ditte di onoranze funebri e riti religiosi (relativamente ai mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse nel tratto in oggetto della via San Gregorio);
 - veicoli per carico e scarico merci nel tratto in oggetto della via San Gregorio dalle ore 7,30 alle ore 12.30;
- c) le esenzioni di cui al punto b) non si applicano in ogni caso ai veicoli con massa complessiva superiore a t. 5 ;
- 3) la durata delle autorizzazioni di cui al punto 2) è fissata in anni uno, rinnovabili entro 15 giorni prima della scadenza, l'autorizzazione decade al venir meno dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata;
- 4) l'Ufficio Sicurezza Viabilistica della Polizia Locale è incaricato del rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 2), dietro apposita istanza e previa verifica dei requisiti;
- 5) l'Ufficio Sicurezza Viabilistica e in caso d'impossibilità il Comando di Polizia Locale, sono incaricati del rilascio delle autorizzazioni temporanee per il carico e scarico merci oltre l'orario consentito e per il transito ed eventualmente la sosta nelle apposite aree, ad artigiani ed imprese chiamate a svolgere la loro attività negli stabili siti all'interno del tratto in oggetto della via San Gregorio.

DISPONE

ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S. che la disciplina di cui sopra venga resa nota mediante l'apposizione della segnaletica prescritta la cui posa è demandata al Settore Opere Pubbliche/Strade;

la presente ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica di cui al precedente punto;

chi espleta servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. sanzionerà coloro che non prestano osservanza all'ordine di cui sopra comminando le sanzioni amministrative previste.

INFORMA

ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, all'Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o al Tribunale Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.



**IL COMANDANTE
DIRIGENTE SETTORE 6°
POLIZIA LOCALE
Dott. Alessandro CASALE**

Il Responsabile del procedimento in base all'art. 5 legge 241/1990:
Agente di Polizia Locale Giuseppe Vaccarino.